Descrizione del lavoro svolto e commento dei dati raccolti

dal Gruppo 7 dell’Osservatorio di giurisprudenza del Tribunale di Milano

L’anno scorso il Gruppo 7 ha raccolto ed esaminato 38 provvedimenti (32 dei quali del Tribunale di Milano), sulla scorta dei quali è stata elaborata la proposta presentata in occasione dell’Assemblea nazionale degli Osservatori del 27.05.2016: importo ex art. 96 uc cpc liquidato in misura pari al compenso liquidato, aumentabile sino al doppio e diminuibile sino alla metà in ragione delle circostanze specifiche del caso concreto.

Come esposto in occasione del Convegno del 3.02.2017, il Gruppo 7 ha deciso di proseguire i lavori anche quest’anno, con l’obiettivo di allargare il campione possibilmente anche su base territoriale.

Sono stati raccolti ulteriori 53 provvedimenti che, sommati ai precedenti provvedimenti raccolti, hanno composto un campione complessivo di 91 provvedimenti (sentenze e ordinanze) che liquidano la somma di cui all’art. 96 uc cpc. Periodo temporale: 90 sono dal 2012 ad oggi (1 del 2009). Provenienza territoriale: i provvedimenti sono in prevalenza del locale Distretto (78 su 91, pari all’86%), nell’ambito del distretto 54 provvedimenti sono del Tribunale di Milano.

Metodo di analisi: sono stati estratti i dati salienti (tipo di azione, *petitum*, *decisum*, numero di parti, compensi liquidati, importo liquidato *ex* art. 96 cpc, parametri indicati nella motivazione). L’analisi del Gruppo 7 non ha riguardato i presupposti considerati nei provvedimenti per il riconoscimento dell’importo in punto di *an debeatur*, ma solo ed esclusivamente quali criteri ha seguito il Giudice quando, ritenuta la sussistenza dei presupposti in punto di *an*, ha liquidato il *quantum*.

Sul totale del campione (91 provvedimenti): il 55% ha espressamente indicato di adoperare come parametro liquidatorio il criterio delle “spese/compenso”; il 26% non ha indicato nessun parametro, il 3% ha indicato gli indennizzi di cui alla Legge Pinto, il 16% si è riferito ad altri criteri (aliquota *petitum*, aliquota *decisum*, imposta di registro, spese per testi e documenti).

È stato poi analizzato singolarmente il campione (chiamato “B”) dei provvedimenti che hanno liquidato l’importo *ex* art. 96 cpc senza menzionare alcun criterio, quindi con equità pura.

Su campione “B” (22 provvedimenti): il 50% ha liquidato un importo ex art. 96 cpc compreso tra il 50% ed il 100% del compenso; il 41% ha liquidato un importo inferiore al 50% del compenso ed il 9% importo superiore al 100% del compenso.

Dall’esame del campione B emerge che anche quando nessun parametro è espressamente indicato, la maggioranza liquida importi di fatto ispirati ai compensi liquidati, in parte ridotti.

Si sono quindi analizzati congiuntamente i provvedimenti che dichiarano di adoperare il parametro delle spese/compensi e quelli che non hanno esplicitato alcun parametro: campione “C”

Su campione C (72 provvedimenti): il 32% ha liquidato l’importo ex art. 96 cpc in misura sostanzialmente pari al 100% dei compensi (tendenza all’arrotondamento); il 65% ha liquidato importi compresi tra il 50% ed il 100% del compenso; il 21% importo inferiore al 50% e 14% importo superiore al 100%.

Dal confronto tra il campione B e C emerge come anche nei provvedimenti in cui non è espressamente indicato alcun criterio, la maggioranza liquida importi compresi tra il 50% ed il 100% dei compensi liquidati, come avviene nei provvedimenti di cui al campione C.

Punte in termini assoluti: importo massimo liquidato ex art. 96 cpc di € 1.300.000,00 (compenso € 1.290.000,00); importo minimo liquidato ex art. 96 cpc di € 300,00 (compensi liquidati € 1.380,00).

Punte in termini relativi: importo ex art. 96 cpc pari al 400% del compenso (sospensione esecuzione, compensi liquidati € 25.000,00 ed importo ex art. 96 di € 100.000); importo ex art. 96 cpc pari al 7% del compenso (compenso: € 8.030,00; importo ex art. 96 cpc: € 580,00).

Conclusioni: l’ampliamento del campione conferma che il parametro “compensi liquidati” è del tutto maggioritario nella pratica, sia quando c’è una motivazione espressa sui criteri del *quantum*, sia quando manca un riferimento esplicito al parametro adoperato.

Circa la graduazione: dall’esame dei dati emerge che la quota di un terzo (tra coloro che adoperano il parametro compensi + equità pura) si assesta su importi sostanzialmente pari al 100% del compenso; inoltre, la quota di due terzi (tra coloro che adoperano il parametro compensi + equità pura) si assesta su importi compresi tra il 50% ed il 100% del compenso, a seconda della gravità dello specifico caso di abuso del processo.

Tali emergenze appaiono sostanzialmente in linea con la proposta dell’Osservatorio di cui al 27.05.2016.

Ringrazio tutti i componenti del Gruppo 7 per il prezioso contributo di ciascuno ed in particolare ringrazio il dott. Alessandro Cappai, tirocinante presso l’ufficio della Scrivente, per l’elaborazione del prospetto e dei grafici.

Milano, 5 maggio 2017

il Coordinatore del Gruppo 7

dott.ssa Ilaria Gentile